commercialisti associati

Dott. Marco Ghidotti

Dott. Sergio Maiorana

Dott. Lorenzo Ruggieri

Dott. Alberto Arzuffi

Dott. Nicola Saba Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico

Dott. Francesca Galizzi

Dott. Nicholas Feliciani

Dott. Manuela Saba

Dott. Giovanna Consonni

Dott. Graziano Dallagrassa

Dott. Daniele Sozzi

Dott. Marco Cefis

Dott. Marco Persich

Dott. Paola Pigazzini

CIRCOLARE DI STUDIO
A TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL

Circolare n. 03 del 06 marzo 2024

SOMMARIO

1.	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	1
2.	VERSAMENTO SALDO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE	2

1. TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Si rammenta che <u>entro lunedì 18 marzo 2024</u> le società di capitali (S.p.A., S.r.l. e S.a.p.A., escluse le società cooperative e le società di mutua assicurazione) <u>dovranno effettuare il versamento della cd.</u> <u>"tassa vidimazione libri"</u>, ovvero della tassa annuale di concessione governativa, per la numerazione e la bollatura dei libri sociali, del libro giornale e del libro inventari.

La tassa annuale è dovuta in misura fissa (art. 23, nota 3, tariffa D.P.R. 641/1972), indipendentemente dal numero di libri e pagine utilizzati durante l'anno solare, ed ammonta a:

- Euro 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2024 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90;
- Euro 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2024 è superiore ad Euro 516.456,90.

Si ricorda che, come precisato dalla circolare 03.05.1996 n. 108/E, sono obbligate al pagamento anche le società:

- in liquidazione ordinaria;
- sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal codice civile.

Mentre sono esonerate dal versamento:

- società cooperative e di mutua assicurazione;
- consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
- società di capitali dichiarate fallite (ordinanza Tribunale di Torino 19.2.96) o in liquidazione giudiziale. Il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese";
- società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

<u>Il pagamento deve essere effettuato tramite Modello F24 telematico, indicando nella sezione</u> "Erario":

codice tributo 7085 – anno di riferimento 2024

Si rammenta che:

- l'importo da pagare può essere oggetto di compensazione con eventuali crediti disponibili;
- la tassa è deducibile ai fini IRES e IRAP.

2. VERSAMENTO SALDO IVA DA DICHIARAZIONE ANNUALE

I contribuenti che presentano <u>un debito IVA relativo all'anno 2023 risultante dalla dichiarazione</u> annuale (rigo VL 38), superiore ad Euro 10,33 dovranno versare tale importo entro lunedì 18 marzo 2024 mediante Modello F24 telematico indicando:

codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023

Salvo rare eccezioni (ad es. contribuenti con pro rata IVA) sono tenuti al versamento del saldo iva i contribuenti trimestrali.

È possibile effettuare il versamento del saldo Iva anche mediante rate di pari importo, versando la prima entro il 18 marzo e le successive (scadenti il 16 di ciascun mese) che dovranno essere maggiorate dello 0,33% per ogni mese.

Si precisa che a seguito delle modifiche apportate all'art. 20, D.Lgs. n. 241/97 ad opera dell'art. 8 del D.Lgs. n. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazione adempimenti tributari" il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30 novembre al 16 dicembre. In sostanza, la nuova norma consente al contribuente di poter rateizzare il saldo IVA in un numero massimo di 10 rate (in luogo delle precedenti 9).

Il versamento può essere anche differito fino alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successiva al 18 marzo; l'importo così determinato può essere versato in un'unica soluzione oppure in più rate (massimo 7) a partire dal 1° luglio (sulle rate successive alla prima vanno corrisposti anche gli interessi mensili nella misura dello 0,33%).

Il versamento può infine essere ulteriormente differito al 31 luglio 2024 applicando alla somma dovuta al 1° luglio (al netto delle compensazioni) una maggiorazione dello 0,40%; l'importo così determinato può essere versato in un'unica soluzione oppure in più rate (massimo 6) a partire dal 31 luglio (sulle rate successive alla prima vanno corrisposti anche gli interessi mensili nella misura dello 0,33%).

In sostanza è possibile versare il saldo iva 2023:

- in unica soluzione entro il 16 marzo 2024 (termine ordinario);
- in più rate mensili (di pari importo) di cui la prima entro il 16 marzo e le successive (al massimo
 n. 10) maggiorate dello 0,33% per ogni mese;
- in unica soluzione entro il 1° luglio 2024 maggiorando l'importo dello 0,4% per ogni frazione di mese o mese tra la data del 16 marzo e la data di effettivo pagamento (esempio: il pagamento in unica soluzione nel mese di maggio implica una maggiorazione dello 0,8%);
- in più rate mensili con prima rata versata a partire da aprile ed entro il 1° luglio 2024: maggiorando l'intero importo del saldo IVA dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese tra la data del 16 marzo e la data di effettivo pagamento della prima rata e ulteriormente maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% per ogni mese (esempio: versamento in tre rate a partire dal 16 giugno; l'importo da versare deve essere maggiorato del 1,2% e poi diviso per tre; le rate di luglio ed agosto devono essere maggiorate rispettivamente dello 0,33% e dello 0,66%);
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2024: dapprima maggiorando l'importo del saldo IVA degli

interessi nella misura dello 0,4% per ogni frazione di mese o mese tra la data del 18 marzo e la data del 1° luglio 2024 e, successivamente, applicando un'ulteriore maggiorazione, pari allo 0,4%, calcolata sull'importo del saldo IVA già aumentato della maggiorazione per interessi dello 0,4% per ogni frazione di mese o mese tra la data del 18 marzo e la data del 1° luglio 2024;

 in più rate mensili con prima rata versata nel mese di luglio 2024: dapprima maggiorando l'intero importo del saldo IVA secondo le regole illustrate al punto che precede e ulteriormente maggiorando le rate successive alla prima (ultima al massimo il 16 dicembre) dello 0,33% per ogni mese.

* * * * *

Lo Studio è a Vostra disposizione per gli opportuni chiarimenti. cordiali saluti.

Studio Moschen & Associati